



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'U.T.C.

N. 37/UTC del 15 marzo 2012

N. 79 raccolta generale

OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA RIMOZIONE E DEMOLIZIONE OPERE E STRUTTURE N. 13 DEL 16.01.2012.

PARTECIPAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 L. 241/90 E SS. MM. ED II..

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno quindici del mese di marzo, nel proprio Ufficio,

VISTO il rapporto del T.C. acquisito al prot. Gen. Com. n. 1782 del 28.02.2011, dal quale si rileva che in località Testa, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, presso la proprietà del sig. Muscariello Giuseppe nato a Qualiano il 28.08.1953 e residente in Ischia alla via Casabona n. 19, risultano realizzate le seguenti opere abusive:

"1) Manufatto occupante una superficie complessiva di circa mq. 75,00, costituito da una struttura portante in muratura e copertura in lamiera coibentate (al di sopra delle stesse sono poggiate delle vecchie lamiere in ferro). Lo stesso si presenta per metà di vecchia realizzazione (primo tratto) e con la copertura posta ad una quota dal piano di calpestio di circa mt. 2,80, mentre per la restante metà, alta circa mt. 3,00, appare di più recente realizzazione ed allo stato grezzo sia internamente che esternamente.

2) Poco distante detto manufatto è stato realizzato un manufatto occupante una superficie di circa mq. 35,00 ed alto circa mt. 3,50. Lo stesso è costituito da struttura portante in ferro, copertura e chiusura lungo i perimetrali in lamiera coibentate. All'interno presenta per tutta la superficie una pavimentazione costituita da massetto in cls. e viene probabilmente utilizzato come deposito.

3) Alle spalle ed attaccato al suddetto manufatto deposito è stata realizzata un'ulteriore struttura occupante una superficie di circa mq. 7,00 ed alto circa mt. 3,50, costituita sempre da struttura portante in ferro e copertura in lamiera coibentate. Anche quest'ultimo viene utilizzata come deposito";

VISTA la propria ordinanza n. 13 del 16.01.2012, notificata in data 30.01.2012, con la quale, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è stata disposta, al Sig. Muscariello Giuseppe, la demolizione a propria cura e spesa delle opere abusive descritte nel predetto rapporto del T.C. prot. n. 1782/ 2011 e la rimessione in pristino dell'originario stato dei luoghi entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;

LETTE le premesse dell'ordinanza riportanti le motivazioni poste a base del provvedimento, tra le quali viene anche riportato *che le opere in contestazione sono state realizzate dopo il 31 marzo 2003, e pertanto al di fuori dei limiti temporali per l'ammissione alla sanatoria straordinaria stabiliti dalle leggi nn. 47/85, 724/96 e 326/03;*

VISTA la nota prot. 1967 del 09.03.2012, con la quale il Sig. Muscariello Giuseppe fa istanza di annullamento e revoca della predetta ordinanza n. 13/2012 in quanto le opere contestate sono oggetto di sanatoria in corso di definizione;

ESPERITI i necessari accertamenti e riscontri della documentazione agli atti dell'ufficio, e rilevato che, seppure incompleta, l'istanza di sanatoria edilizia, appare ricomprendere le opere abusive sanzionate;

CONSIDERATO che, come affermato più volte dalla giurisprudenza, è annullabile l'ordinanza di demolizione emessa in pendenza dell'istanza di condono edilizio, relativamente alle opere abusive realizzate oggetto di domanda di condono;

RITENUTO, in relazione a quanto precede, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare l'atto impugnato;

RITENUTO poi di dover dare corso all'avvio di procedimento ai sensi degli art. 7 e 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di stabilire con certezza che le opere contestate sono quelle effettivamente oggetto di condono edilizio;

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 1055 del 03.02.2011 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;

RICHIAMATI gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990;

VISTO il d.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1 Di annullare l'ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 13 del 16.01.2012 emessa a carico del Sig. Muscariello Giuseppe, nato a Qualiano il 28.08.1953 e residente in Ischia alla via Casabona n. 19;

2. Di dare formale avvio del procedimento amministrativo volto a definire i provvedimenti da adottare alla luce degli elementi sopra riportati. A tal proposito il Sig. Muscariello Giuseppe dovrà produrre:

- elaborato grafico dal quale si evincano le parti dell'immobile interessato con i relativi permessi e/o licenze e/o concessioni e/o condoni e/o richieste di condono, oltre ad una relazione illustrativa che chiarisca quanto rappresentato nel grafico di cui sopra; sia l'elaborato grafico che la relazione tecnica dovranno essere redatti e firmati da tecnico abilitato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del d.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la corrispondenza delle opere ai titoli abilitativi ed alle istanze di condono edilizio;

3 di informare il Sig. Muscariello Giuseppe che presso l'Ufficio Tecnico potrà prendere visione degli atti del procedimento in itinere, nonché presentare memorie scritte e/o documenti purché siano inerenti all'oggetto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente;

4. di avvertire il Sig. Muscariello Giuseppe che in mancanza delle memorie scritte, entro l'indicato termine, si procederà all'emissione di nuova ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture, senza alcun ulteriore preavviso;

5. di nominare Responsabile del Procedimento il geom. Salvatore Di Costanzo;

6. di disporre che l'Ufficio Messì provveda:

- alla notifica del presente provvedimento al Sig. MUSCARIELLO GIUSEPPE;
- alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune di Barano d'Ischia per giorni 15.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge del 07.08.90 n. 241 e ss. mm. ed ii., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata ed integrata dalla legge n° 205/2000, o, in alternativa, di ricorso

straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del "Visto" di copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Maria BALDINO)

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO